

Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta

GIULIO M. SALERNO¹

In questi anni le Regioni cambieranno i governi regionali a seguito delle elezioni. Una domanda è legittima: quale modello scolastico (scuola paritaria) formativo (IeFP erogata dagli Enti di FP) i governi attuali lasciano ai successivi governi regionali? La Sede Nazionale CNOS-FAP ha elaborato una scheda informativa di base per ogni Regione. Si prosegue questo viaggio con altre 3 Regioni: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta. Le schede sono anticipate da un'introduzione a cura del Prof. Salerno.

During the next years the Regions will change the regional governments as a result of the elections. A question arises: what educational/training model (Schools/Vocational Training) the current government will leave for future regional governments? The National Office of the CNOS-FAP Federation has developed a basic information sheet for each Region. This journey continues with 3 other Regions: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Autonomous Provinces of Bolzano and Trento) and Valle d'Aosta. Every sheet has an introduction by Prof. Salerno.

1. Premessa: il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, i vincoli unitari posti a livello nazionale e le autonomie regionali e provinciali cosiddette "speciali"

La IeFP è un ambito molto particolare nel panorama complessivo del nostro ordinamento. Esso è caratterizzato, per un verso, dall'autonomia delle Regioni e dal conseguente pluralismo dei modelli di IeFP definiti ed attuati a livello regionale, e, per altro verso, dalla presenza di vincoli unitari posti a livello nazionale, vincoli che, seppure non sempre conosciuti e pienamente rispettati, delimitano e circoscrivono le autonomie regionali, ivi comprese quelle cosiddette "speciali", cioè spettanti alle Regioni ad autonomia speciale e, nel caso peculiare del Trentino-Alto Adige, alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

¹ Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

Più precisamente, sulla base della Costituzione così come modificata nel 2001 (con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001), le quindici Regioni cosiddette “di diritto comune”, ovvero quelle a statuto ordinario, hanno competenza legislativa esclusiva in materia di IeFP, in quanto nell’art. 117, comma 3, Cost. l’“Istruzione e Formazione Professionale” è stata espressamente esclusa dalla competenza cosiddetta “concorrente” (cioè ripartita tra Regioni e Stato, al quale è riservata la disciplina dei “principi fondamentali”) relativa alla “istruzione”. Conseguentemente, in materia di IeFP alle stesse Regioni spetta la competenza regolamentare così come la competenza di determinare a quale autorità territoriale (alle Regioni medesime, alle Città metropolitane, alle Province o ai Comuni) debbano conferirsi le corrispondenti attribuzioni amministrative. E ciò ai sensi dell’art. 118, comma 2, Cost.

Per quanto concerne le cinque Regioni cosiddette “ad autonomia speciale” (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta), ovvero quelle che “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale” (come prescritto nell’art. 116, comma 1, Cost.), esse dispongono in materia di formazione professionalizzante di specifiche competenze a seconda di quanto previsto nel relativo statuto. Tuttavia, tali specifiche competenze vanno attentamente confrontate con le predette competenze che la Costituzione vigente – dopo la riforma costituzionale del 2001 – attribuisce alle Regioni di diritto comune in materia di IeFP. Tale confronto, in particolare, deve avvenire in base alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” dettata con l’art. 10 della Legge cost. n. 3 del 2001. Con questa clausola si è prescritto che le norme poste dagli statuti speciali – e quelle risultanti dai relativi decreti legislativi di attuazione – che risultino difformi dalla legge costituzionale predetta, non si applicano qualora quest’ultima comporti “forme di autonomie più ampie” rispetto a quelle già previste dagli statuti. Pertanto, sino a quando non si procederà all’adattamento dei relativi statuti alla nuova disciplina costituzionale, le norme statutarie in questione si intendono automaticamente sostituite da quanto previsto dalla Costituzione vigente e dalla relativa normativa di attuazione. E ciò per una ragione di piena evidenza: le maggiori autonomie che nel 2001 sono state riconosciute in molteplici settori – tra cui proprio in tema di IeFP – alle Regioni di diritto comune non possono non essere automaticamente attribuite alle cinque Regioni che, per Costituzione, godono di autonomie speciali. Queste ultime, in definitiva, anche in materia di IeFP devono disporre almeno della stessa autonomia che la Costituzione dal 2001 riconosce a tutte le Regioni di diritto comune.

Ad esempio, nel vigente statuto speciale del Trentino-Alto Adige si prevede una specifica competenza legislativa esclusiva delle Province Autonome di Trento e Bolzano – subordinata, come vedremo, a specifici limiti riconducibili a

istanze di carattere unitario² - in tema di “addestramento e Formazione Professionale” (vedi art. 8, comma 1, n. 29). Oppure, nello statuto speciale della Valle d’Aosta, si prevede che la Regione disponga – sempre all’interno di taluni limiti posti per le medesime ragioni di unitarietà del sistema – della competenza legislativa esclusiva in materia di “istruzione tecnico-professionale” (vedi art. 2, comma 1, lett. r). È evidente che tali competenze regionali (ovvero provinciali, come nel caso del Trentino-Alto Adige), vanno “rilette”, integrate e specificate alla luce della riforma costituzionale del 2001. Dunque, si devono applicare, anche per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d’Aosta (e sempre in attesa di un futuro adattamento dello statuto speciale), le stesse e “più ampie” forme di autonomia che sono riconosciute dall’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP alle Regioni di diritto comune. Anche tali Regioni – e le Province Autonome – godono di piena autonomia in relazione all’intera sfera della “Istruzione e Formazione Professionale”.

Quali limiti di carattere unitario gravano sull’autonomia regionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in tema di IeFP? In via generale, sulla base dell’autonomia attribuita alle Regioni di diritto comune nell’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP, l’ambito ordinamentale definito dalla stessa Costituzione come “Istruzione e Formazione Professionale”, è primariamente rimesso alle scelte adottate da ciascuna Regione mediante le rispettive normative legislative e regolamentari, cui conseguono le politiche concretamente adottate dagli organi regionali (Consiglio, Giunta, Assessore competente, etc.) ed attuate dagli uffici amministrativi competenti (regionali o locali). Pertanto, ogni Regione, nell’esercizio dei predetti poteri autonomi, definisce il proprio sistema regionale di istruzione e formazione e, all’interno di quest’ultimo, il proprio “*modello di IeFP*”, che risulta, quindi, stabilito dalle normative regionali (legislative e regolamentari) così come applicate in sede amministrativa dagli apparati competenti.

² Ad esempio, i limiti della competenza legislative delle Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di “addestramento e Formazione Professionale”, richiamati nell’art. 8 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige che rinvia a quelli posti nell’art. 4 dello stesso Statuto, sono i seguenti: “in armonia con la Costituzione e i *principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica*, e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle *norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*”. Disposizione simile è prevista nello Statuto della Valle d’Aosta, ove si pongono i seguenti limiti alla competenza legislativa della Regione in materia di “istruzione tecnico-professionale”: “in armonia con la Costituzione e i *principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica*, e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle *norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*”.

I modelli regionali di IeFP, come noto, sono piuttosto differenziati. Anzi, mentre alcune Regioni, soprattutto nel Nord d'Italia, hanno strutturato modelli di IeFP efficaci o comunque sufficientemente funzionanti, in altre Regioni la IeFP – in generale ovvero, più strettamente, quella erogata dalle istituzioni formative accreditate – è assai trascurata o addirittura del tutto pretermissa o assente. In questi ultimi casi, peraltro in spregio di una competenza costituzionalmente riconosciuta e in violazione di un diritto di cittadinanza – quello all'istruzione e formazione – costituzionalmente garantito, si dovrebbe parlare di un "modello zero" di IeFP!

Tuttavia, se l'autonomia costituzionalmente attribuita alle Regioni in tema di IeFP consente la differenziazione e quindi il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, sussistono normative e indicazioni stabilite a livello nazionale che indirizzano e vincolano in senso unitario la modellistica regionale, anche quella delle Regioni ad autonomia speciale, determinando alcune regole essenziali che devono essere necessariamente comuni a tutti i modelli regionali di IeFP. E ciò perché, per un verso, la IeFP, in quanto ambito in cui si fornisce l'istruzione iniziale, consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; e, per altro verso, la IeFP, in quanto settore specifico in cui si articola il "sistema nazionale di istruzione e formazione", fa parte della più vasta materia della "istruzione". In particolare, circa le Regioni ad autonomia speciale, va ricordato che le loro competenze legislative, anche nelle materie, come la IeFP, ove dispongono di autonomia piena, sono soggette al rispetto delle "norme fondamentali di riforma economico-sociale", alle norme statali cioè che definiscono in modo innovativo l'assetto fondamentale di un settore di particolare rilievo economico-sociale come è senza dubbio alcuno la IeFP. Per questo motivo, in base a quanto previsto negli stessi statuti speciali³, le predette "norme fondamentali" dettate dallo Stato in materia di IeFP costituiscono vincoli che devono essere rispettati anche da queste Regioni nella disciplina della IeFP. E lo stesso vale per le norme statali che, come vedremo adesso, definiscono in tema di IeFP "i principi generali dell'istruzione" e i "livelli essenziali delle prestazioni" che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi, rispettivamente, dell'art. 117, comma 2, lett. m e lett. n, Cost, e quindi rispettati anche dalle autonomie speciali (regionali e provinciali).

³ Vedi, ad esempio, art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, e art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove sono espressamente richiamate le "norme fondamentali di riforma economico-sociale" della Repubblica, quali limite per l'esercizio delle competenze legislative regionali. Sulla giurisprudenza costituzionale, relativamente alla permanente vincolatività delle "norme di riforma economico-sociale" rispetto alle leggi delle Regioni a statuto speciale, si veda, ad esempio, la sentenza n. 238 del 2013.

Come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, infatti, la disciplina regionale della IeFP è subordinata alla legge dello Stato almeno sulla base di due competenze legislative esclusive che sono attribuite allo Stato stesso in base all'art. 117, comma 2, lett. m e lett. n, Cost., rispettivamente in relazione alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", e in relazione alle "norme generali sull'istruzione". Tali limiti riguardano anche le Regioni a statuto speciale – e dunque, in ordine alfabetico, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta – allorché tali Regioni esercitano le competenze sulla base della predetta "clausola di salvaguardia" posta con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Va ricordato, ad esempio, quanto detto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 2006, su un caso simile in tema di livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria: "La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale in materia sanitaria all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, implica però – come postulato dalle stesse parti ricorrenti tramite il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione – il contemporaneo assoggettamento delle stesse ai «limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V» della Costituzione (sentenza n. 383 del 2005), ed, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (lo stesso principio è stato applicato anche nella sentenza n. 231 del 2017).

Inoltre, è noto che una larga parte della disciplina della IeFP è il risultato della convergenza della volontà dello Stato e delle Regioni, convergenza che trova espressione nell'approvazione di molteplici "accordi" o "intese" o "pareri" in sede di Conferenza Stato-Regioni, o di Conferenza Unificata (Stato-Regioni-autonomie locali). Questo accade in quanto le competenze regionali in materia di IeFP sono strettamente intrecciate con quelle attribuite per Costituzione allo Stato, soprattutto in tema di istruzione e lavoro. In questi casi, quando cioè si verifica la "concorrenza di competenze" tra lo Stato e le Regioni, la Corte Costituzionale richiede il rispetto del principio di "leale collaborazione", ossia il necessario coinvolgimento di entrambi i livelli istituzionali, quello statale e quello regionale, che non possono reciprocamente ignorarsi. Conseguentemente, le normative statali che, dal 2001 in poi hanno disciplinato più o meno direttamente anche la IeFP, hanno previsto il concorso delle Regioni, mediante la predisposizione di atti congiunti, per l'appunto accordi o intese, ovvero la presenza di pareri espressi dalle Regioni stesse. Anche al rispetto di tali atti, indicazioni o indirizzi in cui si manifesta la leale collaborazione tra Stato e Regioni, dunque, sono necessariamente subordinati

tutti i modelli regionali di IeFP⁴. Ed è per questo motivo che, frequentemente, tali atti sono richiamati nelle premesse e talora anche nel contenuto prescrittivo delle deliberazioni – legislative, regolamentari o amministrative – adottate in sede regionale in materia di IeFP, anche dalle stesse Regioni a statuto speciale.

2. Le Regioni al voto e il modello regionale di IeFP: un'occasione di consapevolezza e di riflessione

Tutto ciò premesso, può ricordarsi che in due Regioni, cioè nel Lazio ed in Lombardia, si è proceduto nel marzo del 2018 al rinnovo dei Consigli con apposite elezioni, e che lo stesso è avvenuto in aprile e maggio in altre tre Regioni, Friuli-Venezia Giulia (29 aprile), Molise (22 aprile), e Valle d'Aosta (20 maggio), mentre successivamente, dapprima in Trentino-Alto Adige (21 ottobre) e infine in Basilicata (tra le fine del 2018 e l'inizio del 2019), si procederà al rinnovo degli organi regionali (e provinciali, nel caso del Trentino-Alto Adige) cui spetta determinare l'indirizzo politico-legislativo in tema di IeFP. Per queste sette Regioni – di cui tre a statuto speciale – l'evento elettorale è dunque l'occasione per verificare quale sia il modello concretamente utilizzato, in modo da offrire opportuni elementi di consapevolezza e di riflessione per coloro che sono stati appena chiamati o saranno tra poco chiamati ad operare nell'interesse delle rispettive comunità, anche in ordine all'assunzione di decisioni vertenti su una questione di cruciale rilievo educativo, culturale, economico e sociale, quale la IeFP. Si tenga conto, tra l'altro, che in queste sette Regioni nell'Anno Formativo 2014-2015⁵ sono stati attivati ben 4853 percorsi formativi di IeFP, vale a dire quasi un terzo rispetto ai 15.200 percorsi complessivamente attivati in Italia, sia nelle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, che nelle istituzioni scolastiche in regime di cd. sussidiarietà. Questi percorsi sono stati frequentati, in queste stesse Regioni, da 98.505 allievi, ovvero da quasi un terzo rispetto ai 316.599 allievi che in tutt'Italia hanno seguito percorsi triennali e quadriennali

⁴ Un elenco esemplificativo e riassuntivo della normativa nazionale e degli atti adottati come “intese” o “accordi” tra Stato e Regioni, dal 2003 al 2015, è contenuto nella *Relazione ex lege 845/78 art. 20 sullo stato delle attività di Formazione Professionale*, Relazione predisposta dall'ANPAL e pubblicata in FOP, *Formazione Orientamento Professionale*, 2016, n.2-5, pp. 47 ss.; un elenco più esaustivo, sempre relativo agli atti adottati dal 2003 al 2015, è riportato nel *XIV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere*, febbraio 2016, Rapporto realizzato dall'ISFOL e pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma, 2016, in specie pp. 21 ss.

⁵ Si tratta sempre del *XIV Rapporto di monitoraggio* sopra citato, e di cui si vedano, in particolare, le tabelle a p. 27 e p. 29.

di IeFP. Si tratta, insomma, di Regioni ove, seppure con diverso rilievo, si manifesta una quota assai considerevole dell'intera esperienza nazionale di IeFP.

Soprattutto, in questa sede si intende accertare se ed in quale misura le Regioni che hanno appena proceduto ovvero procederanno a breve al rinnovo dei rispettivi Consigli, abbiano una più stringente necessità di intervenire sulle disposizioni legislative ivi vigenti in materia di IeFP. A tal proposito, occorre tenere conto del fatto che recentemente, cioè lo scorso anno, sono state introdotte numerose ed importanti novità a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017 ed entrato in vigore il 31 maggio 2017 - ove sono espressamente previste *"norme generali sull'istruzione"*, ovvero norme di principio che, come appena ricordato, vincolano anche la competenza legislativa cosiddetta esclusiva che è riconosciuta alle Regioni in materia di IeFP. Alcune di queste norme generali riprendono ed esplicitano quanto già disposto, altre innovano le disposizioni vigenti. Tra l'altro, non poche di queste norme generali sono poi rimesse alla successiva precisazione e concreta attuazione mediante successivi atti risultanti dalla convergenza della volontà tra lo Stato, Regioni e Province Autonome (decreti ministeriali previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi in Conferenza Stato-Regioni, intese tra il MIUR e le singole Regioni, accordi tra ciascun Ufficio Scolastico Regionale e le singole Regioni). Sino ad ora, sono stati definitivamente approvati, e dunque sono vigenti, due provvedimenti: il regolamento relativo alla *"revisione dei percorsi della IP"* e al *"raccordo con i percorsi di IeFP"* (decreto 24 maggio 2018, n. 92, pubblicato in G.U. 27 luglio 2018, n. 173), regolamento adottato in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo e sulla base dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2017; e il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 (pubblicato in G.U. il 17 settembre 2018) adottato in attuazione dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo e sulla base dell'intesa raggiunta l'8 marzo 2018 in sede di Conferenza Stato-Regioni, e relativo ai *"raccordi"* tra IP e IeFP e per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà.

Il decreto legislativo n. 61/2017 - unitamente alle conseguenti norme attuative - fornisce un apporto decisivo per delineare gli elementi essenziali, unitari e comuni del quadro complessivo dell'assetto dell'istruzione professionalizzante e, all'interno di quest'ultima, della IeFP in Italia. Va poi aggiunto che nel decreto legislativo n. 61/2017 si precisa espressamente che anche le Regioni a statuto speciale - nell'ambito delle competenze loro spettanti e dunque secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - devono provvedere *"alle finalità"* indicate nel decreto stesso (vedi art. 14, comma 2). Tali finalità, possiamo qui aggiungere, costituiscono senz'altro un esempio delle predette *"norme fondamentali di riforma economico-sociale"*, cioè defini-

scono in modo innovativo l'assetto fondamentale di un settore di particolare rilievo economico-sociale come è senza dubbio alcuno la IeFP. Per questo motivo, in base a quanto previsto negli stessi statuti speciali⁶, le predette finalità costituiscono vincoli che devono essere rispettati anche da queste Regioni nella disciplina della IeFP.

Considerata, quindi, la numerosità, la rilevanza, la sistematicità e l'innovatività delle "norme generali sull'istruzione" che risultano dal D.lgs. 61/2017, nell'immediato futuro il legislatore regionale è chiamato ad intervenire là dove risulti la presenza di disposizioni legislative regionali vigenti che non siano coerenti con le norme che, a livello nazionale, adesso definiscono i tratti unitari e nazionali entro i quali devono poi muoversi e declinarsi i singoli modelli regionali di IeFP. In altri termini, ciascun legislatore regionale non può non avvertire l'esigenza di assicurare, in una logica di compiutezza e sistematicità, che la complessiva disciplina del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione sia coerente con i vincoli posti a livello nazionale in tema di IeFP. In definitiva, con questa analisi si intende sottolineare che i nuovi titolari degli organi legislativi regionali che nel 2018 si sono appena rinnovati o stanno rinnovando, prendano in seria considerazione l'esigenza di adeguare, correggere, modificare ed integrare la rispettiva legislazione regionale vigente in materia di IeFP, in modo da che il rispettivo modello di IeFP sia effettivamente coerente sia con le "norme generali sull'istruzione" come risultanti dal D.lgs. 61/2017, sia con gli atti che adottati o in via di adozione in sede nazionale o territoriale con il consenso delle Regioni stesse (i decreti ministeriali previa intesa con le Regioni, l'accordo Stato-Regioni o ancora le intese tra il MIUR e le singole Regioni o gli accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le singole Regioni), per dare attuazione alle predette norme generali di attuazione. Se tale necessario e progressivo aggiornamento della legislazione regionale al d.lgs. 61/2017 e ai successivi atti di attuazione, non sarà approntato con l'indispensabile celerità, ne deriverà l'illegittimità (tecnicamente definibile come) sopravvenuta di una parte della normativa regionale e l'invalidità degli atti amministrativi che fossero adottati in applicazione delle discipline illegittime, con conseguente responsabilità degli amministratori anche dal punto di vista del danno all'erario innanzi alla Corte dei Conti. Tra l'altro, tale invalidità, se non fosse rilevata d'ufficio dagli stessi organi competenti, potrebbe es-

⁶ Vedi, ad esempio, art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, e art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove sono espressamente richiamate le "norme fondamentali di riforma economico-sociale" della Repubblica, quali limite per l'esercizio delle competenze legislative regionali. Sulla giurisprudenza costituzionale, relativamente alla permanente vincolatività delle "norme di riforma economico-sociale" rispetto alle leggi delle Regioni a statuto speciale, si veda, ad esempio, la sentenza n. 238 del 2013.

sere poi dichiarata in sede giurisdizionale in seguito a ricorsi successivamente presentati dai soggetti lesi nei rispettivi diritti e interessi giuridicamente rilevanti, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di incertezza e instabilità dei rapporti giuridici.

In secondo luogo, in questa sede si intende tratteggiare, mediante un'apposita scheda dedicata a ciascuna delle Regioni interessate, la struttura del modello di IeFP che trova concreta attuazione in applicazione delle scelte legislative ed amministrative ivi adottate, con specifico riferimento ai percorsi attivati, alle sedi di svolgimento, ai docenti, all'articolazione oraria, agli elementi caratterizzanti i percorsi di IeFP, alle questioni attinenti agli esiti, alle certificazioni e ai crediti, al governo del sistema regionale, ai destinatari, alla presenza o meno del quarto anno, ai costi finanziati, alla presenza dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma ovvero al sistema duale, all'articolazione della filiera educativa professionalizzante, e, per ultimo ma non da ultimo, alle politiche del lavoro adottate dalle Regioni.

Dopo avere esaminato le Regioni Lazio e Lombardia nel primo fascicolo del 2018⁷, e le Regioni Molise e Friuli-Venezia Giulia nel secondo fascicolo del 2018⁸, nel presente contributo ci si propone di delineare, in modo sintetico ma sufficientemente esaustivo, lo stato dell'arte della IeFP all'interno delle altre tre Regioni ove è appena avvenuto (Valle d'Aosta) o avverrà a breve (Trentino-Alto Adige e Basilicata) il rinnovo degli organi di indirizzo politico-legislativo competenti in materia di IeFP. Ciò al fine di comprendere quali siano, nella realtà effettuale, le modalità e le condizioni di operatività della IeFP, anche al di là di quanto potrebbe risultare a prima vista dal mero esame delle norme. Lo scopo, insomma, è quello di cogliere i modelli regionali di IeFP nel loro effettivo svolgersi e divenire, integrando opportunamente gli schemi astratti che sono delineati negli atti legislativi. Sempre allo scopo, che anima questi contributi, di consentire ai futuri legislatori regionali che saranno selezionati in via elettiva, di operare sull'assetto organizzativo e funzionale della IeFP davvero in piena "scienza e coscienza".

Circa le tre Regioni qui in esame, va preliminarmente tratteggiato lo stato dell'arte della disciplina legislativa regionale (ovvero provinciale, nel caso del Trentino-Alto Adige) ivi rispettivamente vigente.

⁷ Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 1, pp. 125 ss.

⁸ Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 2, pp. 129 ss.

Circa la Basilicata, la legge regionale attualmente in vigore è la n. 30 del 2015, recante norme sul *“Sistema integrato per l’apprendimento permanente”*. In realtà, va considerato che, al di là di quanto formalmente previsto dalla predetta normativa in tema di IeFP (vedi l’art. 5⁹), il sistema regionale previsto dalla Regione Basilicata esclude del tutto la IeFP erogata dalle istituzioni formative accreditate, in quanto il *“Sistema regionale dell’offerta formativa”* è programmato in base al *“Catalogo unico regionale dell’offerta formativa ad accesso individuale”* (CUR), catalogo che a sua volta esclude del tutto il diritto-dovere di istruzione, e quindi la IeFP. Dunque, non vi è accreditamento per le istituzioni formative che erogano IeFP e, in sostanza, la Regione Basilicata consente lo svolgimento dei percorsi di IeFP soltanto da parte degli Istituti Professionali di Stato secondo il cosiddetto regime di sussidiarietà. Tra l’altro, considerato la totale assenza di percorsi di IeFP erogate da istituzioni formative accreditate, appare piuttosto curioso il fatto che, secondo il meccanismo di ripartizione dei fondi inizialmente previsto per la sperimentazione del duale in connessione alla IeFP, la Regione in questione abbia avuto un cospicuo accesso ai predetti fondi¹⁰. Per di più, va sottolineato quanto previsto nell’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per la sperimentazione del duale, deliberato dalla Giunta regionale il 10 luglio 2017, e relativo a tre corsi sperimentali di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale: la partecipazione è stata consentita soltanto a partenariati misti (ATI/ATS), costituiti da organismi della formazione accreditati per la Regione (per finalità, come si è detto, ben diverse dalla IeFP), imprese con almeno una sede locale in Basilicata, e Istituti Professionali. Il che dovrebbe davvero far gridare allo scandalo! Va aggiunto, ad onor del vero, che il più recente meccanismo di ripartizione dei fondi in oggetto ha fortemente ridotto le disponibilità per la Regione Basilicata¹¹, dato i criteri introdotti fanno più correttamente riferimento, in larga misura, al numero degli studenti iscritti, qualificati o diplomati nei percorsi della IeFP erogati dalle istituzioni formative accreditate. Insomma, in tema di IeFP la Basilicata non soltanto è un esempio della divergenza tra il testo legislativo – formalmente rispettoso, almeno per una parte, dei

⁹ Questo è il testo dell’art. 5: *“La Regione programma l’offerta formativa rivolta, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ii) all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta di IeFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.”*

¹⁰ Si tratta di più di 305.000 euro.

¹¹ Si tratta di poco più di 50.000 euro su 112 milioni complessivi; vedi il decreto direttoriale n. 10 del 31 luglio 2018.

principi da rispettare – e la realtà della prassi amministrativa imposta dagli organi regionali di indirizzo politico, ma è anche un caso, per così dire classico, di modello zero di IeFP erogata dalle istituzioni formative accreditate.

Circa la Valle d'Aosta, non sussiste una specifica disciplina legislativa relativa alla IeFP, sicché l'erogazione dei percorsi di IeFP è avvenuta sulla base di provvedimenti di provenienza amministrativa, ed esattamente deliberazioni della Giunta regionale, dapprima mediante la deliberazione n. 519 del 2010 che ha consentito il ricorso agli Istituti Professionali secondo il cosiddetto regime di sussidiarietà, e successivamente con la deliberazione n. 8 dell'8 gennaio 2016 che non solo ha avviato l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni formative accreditate, ma soprattutto ha definito gli *"Indirizzi per l'attuazione del sistema di IeFP in Valle d'Aosta"*. All'interno di tali *"Indirizzi"*, si è rinviato a successivi atti deliberativi della Giunta l'adozione degli atti di invito alla presentazione dei progetti per l'attuazione dei percorsi triennali, l'approvazione del dispositivo regionale per l'accREDITAMENTO degli *"Organismi di formazione"* – cioè le istituzioni formative accreditate – per la realizzazione di attività di IeFP; l'approvazione delle disposizioni per la correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di IeFP e le figure nazionali di cui agli Accordi Stato-Regioni del 2010 e 2012; e, infine, l'approvazione delle disposizioni relative ai passaggi tra i sistemi ed alle modalità di valutazione e certificazione degli apprendimenti ed esiti. Tra l'altro, si è previsto che l'attuazione degli *"Indirizzi"* medesimi, avviata a decorrere dall'anno scolastico-formativo 2016-2017 *"secondo una logica progressiva"*, debba consentire *"di giungere alla messa a regime del sistema delineato nell'arco di un triennio"*, giungendo infine anche alla *"adozione degli atti che approvano il nuovo sistema"* (vedi pag. 7 degli Indirizzi allegati alla Delibera n. 8/2016). È dunque auspicabile che la Regione Valle d'Aosta proceda all'adozione dei predetti atti, definendo anche un'opportuna disciplina legislativa che sia posta a solido fondamento dell'azione amministrativa sinora intrapresa nel senso della coerenza con i principi che reggono a livello nazionale il sistema della IeFP, con riferimento, quindi, anche ai principi recentemente posti dal D.lgs. n. 61/2017. In questa sede, dunque, l'analisi non potrà che essere effettuata sulla base dei predetti *"Indirizzi"* approvati con atto amministrativo.

Infine, circa la Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge provinciale vigente è la n. 40 del 12 novembre 1992, più volte modificata ed aggiornata, recante norme sull'*"Ordinamento della Formazione Professionale"*, mentre circa la Provincia Autonoma di Trento, la Legge provinciale vigente è la n. 5 del 7 agosto 2006, anch'essa più volte modificata ed aggiornata, recante norme sul *"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*.

3. Analisi della normativa regionale in materia di IeFP rispetto alle “norme generali sull’istruzione” previste nel D.lgs. n. 61/2017: la Basilicata (Legge regionale n. 30 del 2015)

3.1. Premessa

In questa sede, in relazione alle autonomie regionali (Regioni Basilicata e Valle d’Aosta) e provinciali (Province Autonome di Bolzano e di Trento) qui interessate, si indicheranno, per ciascuna delle “norme generali sull’istruzione” risultanti dal decreto legislativo n. 61/2017, quali siano le corrispondenti disposizioni dettate dalle leggi (o, come appena detto, per la Valle d’Aosta, dagli “Indirizzi”) regionali e provinciali vigenti e, dunque, si evidenziano se sussista in modo palese la necessità di modificare, integrare o anche soltanto esplicitare più chiaramente quanto già disposto nella disciplina vigente in modo da renderla effettivamente coerente con i vincoli ovvero le finalità risultanti dalla normativa nazionale di principio. Per ragioni sistematiche, siffatte norme di principio sono qui distinte tra quelle che possiamo definire “di sistema”, in quanto definiscono in modo complessivo i connotati strutturali dell’intero sistema di istruzione professionalizzante in Italia di cui la IeFP fa parte, e quelle che invece concernono più direttamente – e dunque dal punto di vista interno – l’articolazione, l’organizzazione e il funzionamento del settore della IeFP.

3.2. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle “norme generali sull’istruzione” cosiddette “di sistema”

Iniziamo dalle “norme generali sull’istruzione” che abbiamo qui definito “di sistema”.

1) In primo luogo, il decreto legislativo n. 61/2017 prescrive la contemporanea presenza di due sistemi distinti, il “sistema dell’Istruzione Professionale” (IP) e il “sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) (art. 2, comma 1).

In Basilicata manca nella Legge n. 30 del 2015 la corrispondente e coerente disciplina legislativa e la prassi amministrativa è contrastante con quanto previsto dal decreto legislativo. La previsione della compresenza di due sistemi distinti (IP e IeFP), come adesso risultante dal D.lgs. n. 61/2017, va quindi introdotta nella Legge regionale e conseguentemente va rispettata nella regolamentazione e nella prassi regionale di carattere amministrativo.

In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano espressamente questo aspetto e vanno dunque opportunamente integrati.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama espressamente questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 fa riferimento alla "reciproca integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione nel complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla Provincia" (art. 2, comma 2, lett. b), e dunque, non essendo coerente con quanto previsto dal D.lgs. sopra citato, va opportunamente corretta.

2) In secondo luogo, nel decreto legislativo si precisa che la IeFP concorre all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione (art. 2, comma 1).

In Basilicata la Legge n. 30 del 2015 affronta correttamente questo aspetto, là dove prescrive che "la Regione programma l'offerta formativa rivolta, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ii) all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (art. 5, comma 1).

In Valle d'Aosta gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale richiamano correttamente questo aspetto: "Al termine del 1° ciclo si può assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali o quadriennali (IeFP)".

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 richiama correttamente questo aspetto, là dove si precisa che nella "formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione (...) può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico" (v. art. 2, comma 1, lett. a, n. 1).

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 recepisce sostanzialmente questo aspetto, come ad esempio là dove si riferisce alla "attuazione dei servizi di Formazione Professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (art. 36, comma 1).

3) In terzo luogo, nel decreto legislativo si prevede che i due predetti sistemi, IeFP e IP, siano distinti l'uno dall'altro in quanto hanno "diversa identità" (art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017), ma allo stesso tempo siano pariordinati in quanto dotati di "pari dignità" (sempre art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017).

In Basilicata la Legge n. 30 del 2015 non prevede una corrispondente e coerente disciplina, in quanto non richiama la distinzione tra i due sistemi, IP e IeFP, né prevede la pari dignità e la pariordinazione. Al contrario, si richiama soltanto il "pieno rispetto dell'autonomia scolastica", là dove si precisa che "Il sistema è

rivolto alla promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione ed alla formazione di qualità nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione" (art. 1, comma 4). Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato, richiedendosi quindi un'opportuna correzione della Legge regionale.

In Valle d'Aosta gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, richiamano questo aspetto: "Sancire e rendere effettiva la parità dei diversi canali dell'offerta, promuovendo presso la popolazione, le famiglie, gli studenti una adeguata conoscenza delle diverse offerte e sostenendo i processi di scelta attraverso interventi di orientamento" (vedi pag. 3).

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 è improntata al principio secondo cui occorre "sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica", seppure riconoscendo le peculiarità dell'Istruzione e della Formazione Professionale nonché dell'alta Formazione Professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie" (art. 2, comma 1, lett. a). Per quanto si faccia riferimento alle "peculiarità" della IeFP, dunque, la Legge provinciale non appare coerente con il principio generale di sistema posto dalla normativa nazionale, e va opportunamente rivista e corretta.

4) In quarto luogo, nel decreto legislativo si prevede che i percorsi triennali e quadriennali di IeFP siano realizzati dalle "Istituzioni Formative accreditate dalle Regioni e dalla Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" (art. 2, comma 1, lett. b), e dalle "istituzioni scolastiche che offrono percorsi di Istruzione Professionale (...) previo accreditamento regionale" (art. 4, comma 4).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede questo aspetto, e dunque quanto prescritto dal decreto legislativo non appare rispettato in sede legislativa, né tanto meno in sede amministrativa, richiedendosi quindi un'opportuna correzione ed integrazione della Legge regionale e una radicale conversione della prassi amministrativa.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, richiamano solo parzialmente questo aspetto, là dove si prevedono "Percorsi triennali di FP, realizzati dalle Agenzie formative accreditate", mentre si parla, circa il percorso quadriennale, di "Attivazione, laddove possibile, del IV anno". Lo stesso principio orienta anche il sistema duale, là dove si afferma che "si prevede quindi inizialmente di sperimentare l'attivazione del solo apprendistato per la qualifica professionale, eventualmente estendibile fino al diploma professionale". Ed ancora si afferma che la Regione "intende inoltre dare attua-

zione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6 del D.Lgs 226/2005 (...) attivando una offerta quadriennale", e ancora che "La Regione si impegna a definire, in accordo con le parti sociali, la graduale programmazione di un'offerta relativa al IV anno, al fine di consentire agli studenti il conseguimento del diploma professionale". Dunque, per questo profilo la disciplina regionale che sinora si esprime in termini di impegno prospettico, va opportunamente corretta ed integrata.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama questo aspetto e, come noto, l'intera offerta di IeFP è erogata dalle Scuole Professionali Provinciali, senza che vi sia spazio alcuno per le istituzioni formative accreditate (mentre per altri ambiti della Formazione Professionale, la cd. offerta non ordinamentale, si procede mediante il convenzionamento, come previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge provinciale n. 40/1992). Dunque, la disciplina provinciale va opportunamente corretta ed integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 consente l'erogazione dei percorsi di IeFP alle istituzioni formative "paritarie", quelle cioè che hanno ottenuto il riconoscimento della parità secondo le condizioni ed il procedimento previsto dalla stessa Legge (vedi art. 30). Inoltre, si prescrive che "in attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di Formazione Professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia, e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri d'indirizzo e coordinamento nonché di controllo" (art. 36 comma 1). A nostro avviso, al di là delle questioni nominalistiche e considerato che la Legge dello Stato n. 62 del 2000 è espressamente richiamata (e dunque direttamente applicabile) soltanto per quanto riguarda le scuole paritarie, la disciplina posta dalla Legge provinciale – che è caratterizzata dalla presenza di "istituzioni formative" che, in quanto rispettose delle condizioni di riconoscimento della cd. parità loro applicabile, sono destinatarie dell'affidamento diretto dell'erogazione dei percorsi di IeFP mediante contratto di servizi – può essere considerata come una peculiare forma di "accreditamento", e dunque coerente con quanto prescritto dalla norma di principio.

5) In quinto luogo, il decreto legislativo prevede che il quinto anno della IP sia strutturato dalle istituzioni scolastiche "in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni" (art. 4, comma 5).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare rispettato in sede legislativa, richiedendosi quindi un'opportuna integrazione della Legge regionale.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano questo aspetto, e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 non richiama questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.

6) In sesto luogo, nel decreto legislativo si stabilisce che il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP mediante la "Rete nazionale delle scuole professionali" avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà – in base alle norme che saranno dettate con decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli Enti locali – le istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall'altro lato, le istituzioni formative accreditate della IeFP (art. 7).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – la corrispondente e coerente disciplina. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa, richiedendosi quindi un'opportuna integrazione della Legge regionale.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – questo aspetto, e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 non richiama – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento, la Legge n. 5 del 2006 non richiama – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – questo aspetto e dunque va opportunamente integrata.

7) In settimo luogo, nel decreto legislativo si aggiunge che questi due "sistemi formativi" (IP e IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni "passaggi" che sono regolati dai "criteri generali" dettati dal decreto legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole "fasi", da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, e sull'accordo il comma 2).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – la corrispondente e coerente disciplina. Va aggiunto che attualmente, in modo piut-

tosto generico, nell'art. 1, comma 3, lett. b, si afferma che una delle "transizioni fondamentali" nella "vita attiva dei singoli individui" che la Regione si impegna a sostenere, è rappresentata dai "passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell'ambito dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell'istruzione superiore e terziaria". Più dettagliatamente, la disciplina sui passaggi dettata nell'art. 5, comma 2, non è coerente con quanto disposto nel D.lgs. n. 61/2017, sia perché si riferisce genericamente all'intero "sistema dell'istruzione scolastica secondaria" (e non alla sola IP), sia perché prevede oggetti, modalità e finalità delle azioni regionali connessi ai predetti passaggi che non sono corrispondenti, né compatibili con i "criteri generali" posti dal D.lgs. n. 61/2017: "La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell'istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale. Sono in particolare oggetto di intervento: a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto all'art. 22; b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori; c) lo sviluppo dei sistemi informativi; d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli, anche mediante strumenti di sostegno individualizzato; e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi". Si richiede quindi un'opportuna correzione ed integrazione della Legge regionale.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale non prevedono – ovviamente, possiamo aggiungere, considerata la cronologia dei provvedimenti legislativi in esame – la corrispondente e coerente disciplina. La disciplina regionale va dunque opportunamente integrata, seppure possa aggiungersi che le "indicazioni" poste dai predetti Indirizzi già si richiamano correttamente alla necessità di adeguarsi alle indicazioni che sono poste in sede nazionale.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge provinciale n. 40 del 1992 prevede che "La Provincia istituisce commissioni miste formate da rappresentanti delle intendenze scolastiche e da rappresentanti delle ripartizioni per la Formazione Professionale, che valutano le competenze rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell'altro sistema di istruzione o formazione e che individuano gli esami integrativi e/o le misure di sostegno eventualmente necessarie, che servono come linee guida alle singole istituzioni scolastiche e formative in sede di decisione riguardo ai passaggi" (art. 12, bis, comma 2). La disciplina provinciale va dunque opportunamente integrata, almeno richiamando il rispetto dei "criteri generali" indicati nel D.lgs. ovvero anche quanto sarà definito in sede di Conferenza.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che "gli studenti possano passare da un percorso all'altro del secondo ciclo di istruzione

secondo i criteri e le modalità disciplinati con regolamento, nel rispetto degli standard formativi previsti per ciascun percorso” (art. 59, comma 1), aggiungendo che “le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all’altro, volte ad assicurare l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta” (sempre art. 59, comma 1), precisando che “la Provincia approva indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni, in modo da consentire la comparabilità e l’omogeneità delle competenze” (art. 59, comma 2), e concludendo che “le istituzioni provvedono alla certificazione delle competenze e alla valutazione dei crediti acquisiti dagli studenti secondo i criteri definiti” dalla stessa legge (sempre art. 59, comma 2). La disciplina provinciale va dunque opportunamente integrata, almeno richiamando il rispetto dei “criteri generali” indicati nel D.lgs. ovvero anche quanto sarà definito in sede di Conferenza.

8) In ottavo luogo, il decreto legislativo prevede che i diplomi di Istruzione Professionale e le qualifiche e i diplomi della IeFP sono ufficialmente qualificati come “titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13”.

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non affronta questo aspetto. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato, richiedendosi quindi un’opportuna integrazione della Legge regionale.

In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale affrontano questo aspetto, prevedendo che “Le figure nazionali di cui al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 devono essere correlate con i profili regionali, per tutta l’offerta di IeFP. Occorrerà ridefinire, in collaborazione con le Parti sociali, le integrazioni regionali e procedere ad una più chiara correlazione tra profili e competenze”. Quindi, e peraltro in coerenza con quanto già prefigurato negli “Indirizzi”, la disciplina regionale va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che “le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di Formazione Professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689” (art. 5, comma 3). Tuttavia, mancando uno specifico ed espresso richiamo al Repertorio, così come indicato nel D.lgs. n. 61/2017, almeno su questo aspetto la disciplina provinciale va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che “al termine dei percorsi di Formazione e Istruzione Professionale, previo superamento dello specifico esame, sono rilasciati diplomi professionali validi su tutto il terri-

torio nazionale e corrispondenti alla classificazione europea. A tal fine la Provincia definisce i titoli di differente livello conseguiti al termine dei percorsi di Formazione e Istruzione Professionale, nel rispetto dei livelli essenziali determinati secondo quanto stabilito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53". Tuttavia, mancando uno specifico ed espresso richiamo al Repertorio, così come indicato nel D.lgs. n. 61/2017, almeno su questo aspetto la disciplina provinciale va opportunamente integrata.

9) Da ultimo, va segnalato che nel decreto legislativo non è stata affrontata e dunque è rimasta ferma la norma generale sull'istruzione che prevede che, sia dopo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia dopo il diploma quadriennale di IeFP e un successivo un percorso di IFTS di durata annuale, è consentito l'accesso agli ITS (art. 1, c. 46, Legge 107/2015, e Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2016).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato, richiedendosi quindi un'opportuna integrazione della Legge regionale.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano questo aspetto e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che "può accedere agli istituti tecnici superiori chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, chi è in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un corso di formazione quadriennale e chi è in possesso del diploma di maestro artigiano/maestra artigiana" (art. 2, comma 5). Sebbene, a nostro avviso, questa articolazione della filiera formativa professionalizzante sia senz'altro auspicabile come soluzione da estendere ed accogliere a livello nazionale, va rilevato che essa risulta diversa da quella indicata nella citata Legge statale del 2015. Tuttavia, se si accede alla tesi, senz'altro ragionevole, secondo cui la "finalità" complessiva della disciplina statale è quella della semplificazione complessiva della filiera formativa professionalizzante, si deve concludere che la disciplina provinciale in oggetto appare costituzionalmente legittima e dunque non necessita di correzioni.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che "i percorsi di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore sono percorsi di specializzazione di durata annuale ai quali possono accedere gli studenti in possesso del titolo di studio conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo e che si concludono con il rilascio di un certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008" (art. 67 bis). Qualora il "termine dei percorsi del secondo ciclo", secondo l'interpretazione che appare più corretta, sia inteso anche come conseguimento del diploma professionale di IeFP, vale il medesimo ragionamento sopra formulato per la Provincia Autonoma di Bolzano.

3.3. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle “norme generali sull’istruzione” riguardanti direttamente la IeFP

Passiamo adesso alle “norme generali sull’istruzione” che sono presenti nel decreto legislativo n. 61/2017 con particolare riferimento all’articolazione, organizzazione e funzionamento del settore della IeFP, quale specifico ambito dell’istruzione professionalizzante in Italia. Va aggiunto che una buona parte di tali “norme generali” rinvia a specifici atti attuativi, da adottarsi in sede nazionale e regionale per lo più in base al principio di leale collaborazione sopra ricordato, cioè sulla base di intese o accordi con le Regioni stesse. Pertanto, ne discende che le normative legislative regionali dovranno adeguarsi anche a quanto disposto dai predetti atti attuativi o comunque ne dovranno richiamare la conseguente e necessaria osservanza.

1) In primo luogo, nel decreto legislativo è assicurata la libertà di scelta alternativa degli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado, tra i percorsi offerti dai due sistemi, quelli quinquennali della IP e quelli triennali e quadriennali della IeFP. Si tratta di un vero e proprio diritto per ciascun allievo, il quale, per l’appunto, “può scegliere” (vedi art. 2, comma 1), e quindi deve essere messo nelle condizioni di effettuare tale scelta. La Legge regionale, dunque, deve consentire tale scelta alternativa, e non può precluderla mediante una normativa che non preveda in alcun modo o comunque limiti la possibilità degli studenti di scegliere i percorsi triennali e quadriennali di IeFP. Non sono previste e dunque ammesse forme “miste” o “ibride” tra IeFP e IP (ad esempio, percorsi annuali o biennali di IeFP che seguono il primo anno o il biennio nella IP).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Anzi, in senso del tutto contrastante, nell’art. 1, comma 3, lett. a si precisa che una delle “transizioni fondamentali” nella “vita attiva dei singoli individui” che la Regione si impegna a sostenere è “la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo ciclo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. Inoltre, nell’art. 5, comma 1, terzo capoverso, si introduce una tipologia di articolazione dei percorsi di IeFP (“per segmenti di natura capitalizzabile”) non coerente con il D.lgs. n. 61/2017: “I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21”. Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato in sede legislativa e la prassi amministrativa appare del tutto contrastante. Pertanto la disciplina regionale va corretta e l’attuazione amministrativa abbisogna di radicale conversione.

In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale affrontano correttamente questo aspetto, prevedendo che

“Al termine del 1° ciclo si può assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali o quadriennali (IeFP)” affermando che, tra gli obiettivi del nuovo sistema regionale di IeFP, vi è anche quello di “definire un’offerta quanto più possibile ampia ed articolata, che permetta ai giovani ed alle famiglie la scelta di percorsi in settori e ambiti professionali diversificati, ma che tenga anche conto della dimensione territoriale e dell’esigenza di non duplicare e parcellizzare l’offerta.”

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la Legge n. 40 del 1992 prevede che “al termine della scuola di base di cui all’articolo 3 della Legge 10 febbraio 2000, n.30, gli studenti, ovvero i loro rappresentanti legali, decidono se continuare gli studi fino all’esaurimento dell’obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia” (art. 2, comma 4). Quanto risultante dalla finalità deducibile dal principio sul sistema della IeFP, non appare dunque rispettato dalla Legge provinciale, che va dunque corretta ed integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede, in via generale, che “la Provincia (...) riconosce agli studenti il diritto di accedere alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale” e “rimuove ogni ostacolo che impedisca agli studenti il pieno sviluppo della personalità e promuove l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione anche da parte delle persone con bisogni educativi speciali” (art. 9, comma 3). Inoltre si prevede che “le istituzioni paritarie (...), svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi accettandone il progetto educativo” (art. 30, comma 3). Pur mancando un espreso riferimento ai percorsi della IeFP successivi alla scuola secondaria di primo grado, la disciplina provinciale risulta sostanzialmente coerente con la finalità espressa dal principio relativo al sistema della IeFP.

2) In secondo luogo, nel decreto legislativo si prevede il diritto di scelta – con un’alternativa «binaria» – dopo la qualifica nella IeFP: lo studente, conseguita la qualifica triennale, “può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 non prevede la corrispondente e coerente disciplina. Quanto previsto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato né dalla Legge regionale, che va dunque corretta ed integrata, né in sede di attuazione amministrativa, che abbisogna di una radicale conversione.

In Valle d’Aosta, gli “Indirizzi” posti con la deliberazione n. 8/2016 della

Giunta regionale, non richiamano questo aspetto, e dunque la disciplina regionale va opportunamente integrata e corretta per renderla coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che “chi ha superato l’esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della Formazione Professionale provinciale (...), può proseguire gli studi al quarto anno di Istituto Professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all’area linguistica e matematica”. Manca l’espressa previsione del passaggio al quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e dunque la Legge provinciale, in quanto non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, va opportunamente integrata.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 non prevede un espresso diritto riconosciuto agli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale, ma in via generale richiama l’articolazione del sistema dei percorsi della IeFP, prevedendo che “il secondo ciclo” comprende anche percorsi “di Istruzione e Formazione Professionale articolata in percorsi di tre, quattro, cinque anni, in coerenza con la normativa nazionale vigente” (art. 54, comma 2, lett. c). La disciplina provinciale, in quanto non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, va dunque precisata ed integrata.

3) In terzo luogo, nel decreto legislativo sono previste alcune condizioni per i percorsi di IeFP che “possono essere attivati” (e dunque non obbligatoriamente) dalla IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite dagli «accordi» tra la singola Regione e Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e la realizzazione di tali percorsi di IeFP nel rispetto degli standard formativi regionali definiti da ciascuna Regione secondo i «criteri generali» stabiliti con un apposito decreto ministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 1 (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 rimette sostanzialmente, nell’art. 23, comma 2, alla discrezionalità della Giunta – salvo il rispetto di non meglio precisati “livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale”, l’intera procedura di accreditamento di tutti i soggetti coinvolti nel sistema regionale della formazione: “La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.” Quanto prescritto dal decreto legislativo non appare dunque rispettato dalla Legge regionale, che va dunque opportunamente corretta ed integrata.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale, non richiamano questo aspetto, e dunque non essendo obbligatoria tale offerta in sussidiarietà, la disciplina regionale non richiede né correzioni, né integrazioni.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 non prevede l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche in via di sussidiarietà, e dunque non essendo obbligatoria tale offerta in sussidiarietà, la disciplina regionale non richiede né correzioni, né integrazioni.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 non prevede l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche in via di sussidiarietà, e dunque non essendo obbligatoria tale offerta in sussidiarietà, la disciplina regionale non richiede né correzioni, né integrazioni.

4) In quarto luogo, il decreto legislativo prevede che, a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale (art. 14, comma 3).

In Basilicata, la Legge n. 30 del 2015 prospetta un generico impegno promozionale da parte della Regione ed introducendo, in contrasto con la normativa nazionale, il "pieno coinvolgimento delle reti territoriali": "La Regione promuove l'attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati all'accesso all'esame di Stato valido ai fini del passaggio all'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle reti territoriali di cui al successivo articolo 19". La disciplina regionale, in quanto prevede questa modalità formativa – ovvero il corso annuale – come una mera prospettiva e non come un obbligo, va dunque opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.

In Valle d'Aosta, gli "Indirizzi" posti con la deliberazione n. 8/2016 della Giunta regionale affrontano questo aspetto, prevedendo, in senso coerente con la disposizione nazionale di principio, che "La Regione, al fine di consentire anche agli studenti inseriti nel canale della Formazione e dell'Istruzione Professionale complementare la prosecuzione ai più alti livelli di studio universitario e di alta formazione, intende inoltre dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6 del D.lgs 226/2005 (...) promuovendo, attraverso apposite Intese con il MIUR, la realizzazione del corso annuale utile ai fini dell'accesso all'Esame di Stato".

La disciplina di tale modalità formativa, che è prevista come mera possibilità e non come obbligo, risulta non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, e va dunque opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Legge n. 40 del 1992 prevede che la Provincia, tra le “tipologie formative”, “può attuare” (...) “la formazione attraverso corsi annuali di preparazione all’esame di stato utile ai fini dell’accesso all’Università e all’alta formazione artistica musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale” (art. 2, comma 1, lett. a, n. 2). La disciplina di tale modalità formativa, che è prevista come mera possibilità e non come obbligo, risulta non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, e dunque va opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.

Nella Provincia Autonoma di Trento la Legge n. 5 del 2006 prevede che “per consentire agli studenti che hanno conseguito un diploma al termine di un percorso di Formazione e Istruzione Professionale quadriennale di sostenere l’esame di Stato, le istituzioni scolastiche e formative possono organizzare percorsi annuali integrativi secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente” (art. 58, comma 3). La disciplina di tale modalità formativa, che è prevista come mera possibilità rimessa alla discrezionalità delle istituzioni formative, risulta non coerente con la finalità risultante dal principio sul sistema della IeFP, e dunque va opportunamente corretta ed integrata, anche in relazione ai profili delle procedure, delle condizioni e dei costi.